

Dott. Rag. Roberto Landi  
Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Rag. Andrea Landi  
Commercialista – Revisore Legale dei Conti  
Consulente del lavoro

Spett.le  
Clientela Loro Sedi

---

Poggibonsi (SI), 08 gennaio 2020

**CIRCOLARE 2/2020**

**Dichiarazioni d'intento: novità dal 1° gennaio 2020**

**1. Gli Obblighi dell'esportatore dal 1 gennaio 2020**

Intervenendo nuovamente sulla formulazione dell'art.1, lettera c), D.Lgs. n. 746/1993 si dispone che, per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, l'esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d'intento per via telematica all'Agenzia Entrate che rilascia la ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione. In questo senso si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'esportatore ed il fornitore:

- cade l'obbligo di annotare le dichiarazioni d'intento in un apposito registro, sia per l'esportatore abituale che per il suo fornitore;
- non è più necessario consegnare al fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica; al fornitore va comunque fornito, oltre all'importo degli acquisti effettuati in sospensione d'imposta, il protocollo telematico della trasmissione all'Agenzia Entrate della Dichiarazione d'intento, affinché questi possa verificare la corretta trasmissione telematica dal suo cliente;
- gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia Entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

In questo senso, gli adempimenti da osservare, in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative, sono:

1. il cliente esportatore abituale deve inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento;
2. una volta ottenuta la ricevuta dell'Agenzia Entrate riportante il n° di protocollo, quest'ultimo, previa stampa, deve essere comunicato al fornitore unitamente alla manifestazione della volontà di volere acquistare in sospensione d'imposta, specificando l'ammontare e, come suddetto, il numero di protocollo

**LANDI STUDIO COMMERCIALISTI**  
**Associazione Professionale**

Dott. Rag. Roberto Landi  
Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Rag. Andrea Landi  
Commercialista – Revisore Legale dei Conti  
Consulente del lavoro

Spett.le  
Clientela Loro Sedi

---

ricevuto dall'Agenzia Entrate. Si precisa che rimane valida la possibilità di inviare, come precedentemente veniva fatto, la ricevuta di presentazione e la stessa Dichiarazione d'intento al fornitore, non sfruttando così le semplificazioni descritte;

3. il fornitore a sua volta deve effettuare il controllo sulla Banca Dati dell'Agenzia Entrate e, constatata la regolarità, da quel giorno può spedire la merce emettendo DDT e fattura non imponibile art. 8 c.1 lett. C, riportando nella stessa fattura la data ed il numero di protocollo telematico oggetto della verifica di cui sopra. Il fornitore, infine, deve conservare la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo operato.

Preme segnalare in questa sede che il cedente/prestatore che effettua cessioni/prestazioni senza aver effettuato il controllo del protocollo della dichiarazione d'intento è assoggettato ad una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'IVA. Si ricorda, in conclusione, che per le fatture non imponibili superiori ad Euro 77,47 deve essere "flaggato" il campo "Bollo" che deve poi essere versato secondo modi e tempi di legge.

Per qualsiasi chiarimento/informazione in merito i ns. uffici sono a completa disposizione.

LANDI STUDIO COMMERCIALISTI